

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI CON POSTUMI INFERIORI AL MINIMO INDENNIZZABILE: QUALE DECORRENZA PER LA REVISIONE?

OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND DISEASES WHEN THE DISABILITY IS NOT CLAIMABLE: WHAT IS THE EFFECTIVE FOR THE REVISAL?

De Matteis A¹, Ossicini A²

¹ Presidente Emerito della Corte di Cassazione

² Già Sovrintendente Medico Generale INAIL

Citation: De Matteis A, Ossicini A. Infortuni e malattie professionali con postumi inferiori al minimo indennizzabile: quale decorrenza per la revisione?

Prevent Res, published on line 16 Aug. 2016, P&R Public 92.

Available from: <http://www.preventionandresearch.com/>

RIASSUNTO

Gli autori alla luce delle interpretazioni cangianti nel tempo in merito alla decorrenza dei termini revisionali da parte della giurisprudenza, segnalano che sembrerebbe mancare un punto fisso per la decorrenza delle stesse in caso di postumi non indennizzabili, e suggeriscono un percorso di per se idoneo a potere garantire tale procedibilità nel rispetto della normativa così come è andata evolvendosi Ricostruisce l'iter giudiziario ed indica che, forse, una diversa strada era percorribile anche dai Giudici di legittimità risolvendo al meglio la situazione anche in carenza di valide motivazioni del ricorso.

Parole chiave: infortunio, malattia professionale, legislazione, indennizzo

ABSTRACT

The Authors show that seems to be missing a fixed point on the effect of revisals when the disability is not claimable. This is due to the changing interpretations of the jurisprudence. They suggest a process in itself suitable to guarantee this prosecution, in respect of the basis of its regulatory developments.

Key words: work-related injury, occupational disease, legislation, compensation

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non tutela solo eventi puntuali, singolarmente considerati, bensì, a differenza della responsabilità civile in ambito privatistico, l'intera vita, anche post lavorativa, dell'assicurato, in una duplice direzione: i postumi di un infortunio o di una malattia professionale sono soggetti a verifica, al fine di valutarne le modifiche, incidenti sulle condizioni di vita del soggetto, in un tempo preordinato; più eventi lesivi sono unificati in una valutazione complessiva.

Tali regole, introdotte dal r.d. 1765/1935, consacrate negli artt. 83 e 80 t.u. 1124/1965, hanno ricevuto fondamento costituzionale nell'esigenza di adeguatezza dei mezzi di vita di cui all'art. 38, secondo comma, Cost.

In particolare il controllo di tali eventuali modificazioni non si applica solo alle rendite già costituite, ma anche agli stati lesivi che non raggiungono il minimo indennizzabile, e che pertanto non possono, come tali, dar luogo a costituzione di rendita (art. 83, comma 8, t.u. 1124; art. 14, comma 4, d.lgs. 38/2000). Dette situazioni, non in rendita, vengono quindi tenute sotto osservazione, e se in prosieguo di tempo si aggravano in conseguenza dell' infortunio o della malattia professionale, possono dare luogo alla costituzione di una rendita.

L'esigenza di un nesso funzionale con l'evento protetto comporta che la possibilità di revisione sia temperata con l'opposto principio di stabilizzazione dei postumi, basato sulle indicazioni della scienza medico-legale, secondo cui si presume che dopo un certo tempo gli esiti dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale si stabilizzano, e pertanto l'eventuale aggravamento sarà imputabile a causa diversa da quella professionale.

Il periodo di stabilizzazione dei postumi è fissato dalla legge in dieci anni per gli infortuni (art. 83, commi 6 e 7), ed in quindici anni per le malattie professionali (art. 137, comma 6) (Peraltro il limite di quindici anni dalla costituzione della rendita è stato by-passato, in caso di noxa permanente, dalla sentenza della Corte costituzionale 46/2010, che consente di valutare anche gli aggravamenti successivi al quindicennio, considerati, però, sub specie di nuova malattia (OSSICINI-MICCIO, Aggravamento o nuova malattia di una stessa patologia: una interpretazione suggestiva della Corte costituzionale per superare i limiti posti dall'art. 137 t.u. 1124/65, in *Medicocompetente.it*, marzo 2010).

La legge fissa altresì il momento, necessario, dal quale tale periodo di osservazione inizia a decorrere: dalla costituzione della rendita o dalla manifestazione della malattia.

Detti termini di decorrenza non sono però applicabili nei casi in esame, di postumi inferiori al minimo indennizzabile, che non consentono la costituzione di una rendita.

Infatti per gli infortuni che abbiano provocato lesioni inferiori al minimo indennizzabile l'art. 83, comma 6, assume come termini di decorrenza della revisione la data dell'infortunio o della costituzione della rendita.

Per le malattie professionali, a tale problema (per l'art. 137 rilevano, ai fini dell'ultima revisione, le modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita) si aggiunge quello relativo alla prima revisione, che decorre dalla manifestazione della malattia.

Tale seconda previsione era coerente, nella esemplare sistematicità del testo unico 1124, con la nozione di manifestazione della malattia definita dall'art. 135, comma secondo, del medesimo t.u.: la malattia professionale si considera manifestata, con presunzione assoluta, nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia ovvero, se la malattia non determina astensione dal lavoro (oppure si è manifestata dopo la cessazione della lavorazione morbigena), nel giorno della denuncia amministrativa.

Tale disciplina sistematica presentava molti aspetti positivi, ed alcuni negativi.

In positivo, gli artt. 112 e 135 t.u. dettavano un regime organico e coerente con le esigenze sia di certezza del diritto, sia di tutela del lavoratore assicurato, collocando la manifestazione della malattia in un evento esterno, e per ciò stesso oggettivamente incontrovertibile, e nello stesso tempo soggettivamente percepibile. Da tale giorno decorrevano sia il termine di prescrizione del diritto alle prestazioni previdenziali, sia l'inizio del procedimento amministrativo che comporta la sospensione della prescrizione stessa (art. 111 t.u.), sia quello del termine revisionale in esame.

La decorrenza della prescrizione del diritto alle prestazioni per malattia professionale era quindi affidata, in ultima istanza, allo stesso assicurato. Una denuncia amministrativa tardiva, rispetto al raggiungimento del minimo indennizzabile, poteva far perdere i ratei pregressi, ma non pregiudicava il diritto alla rendita per il tempo futuro. In tal modo l'art. 135, comma 2, realizzava un sistema corrispondente a quello dei diritti previdenziali imprescrittibili, quale quelli pensionistici (per approfondimenti sul punto vedi DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, 2016, 410 segg.).

In negativo, nei casi in cui la denuncia fosse presentata oltre il termine di indennizzabilità della malattia indicato nella colonna 3 delle tabelle, n. 4 e 5, dalla cessazione del lavoro, la presunzione assoluta avrebbe comportato la perdita del diritto, in quanto la malattia avrebbe dovuto essere considerata insorta oltre il termine in cui, con presunzione assoluta, si considera causata da un fattore lavorativo.

La Corte costituzionale, per porre rimedio a questi inconvenienti, è intervenuta con più sentenze: con la sent. 8 luglio 1969, n. 116 (in *Foro it.*, 1969, I, 2076), la Corte ha escluso che la nozione di manifestazione della malattia possa essere integrata da sintomi che non raggiungano il minimo indennizzabile; con la sent. 11/25 febbraio 1988, n. 206 (in *Riv. inf. mal. prof.*, 1989, II, 1), la Corte ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta, al fine di evitare che una denuncia tardiva, successiva al periodo di indennizzabilità massima di cui alla tab., n. 4, potesse privare il lavoratore del diritto alle prestazioni previdenziali.

Il venir meno della presunzione assoluta e delle certezze ad essa correlate ha indotto la giurisprudenza di merito, nella ricerca di nuovi ancoraggi, a privilegiare la manifestazione obiettiva, individuabile mediante valutazioni medico-legali, anche per la preoccupazione di evitare che una nozione di manifestazione della malattia esclusivamente soggettiva potesse condurre all'ammissibilità di domande ad libitum. Succedeva così che se la ctu medico legale disposta in corso di causa accertava che la malattia aveva raggiunto la soglia indennizzabile molti anni prima, il giudice del merito rigettava la domanda per intervenuta prescrizione.

Questo orientamento è stato bocciato dalla Corte di legittimità, per l'imprescindibile esigenza dogmatica e sistematica che il dies a quo per la decorrenza di un istituto estintivo del diritto sia determinato in un giorno (come si esprime l'art. 2935 cod.civ.), e cioè in una data puntuale dalla quale far decorrere il periodo stesso.

Essa ha ricondotto il problema alla disciplina delle presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 c.c.), affermando che: "La manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizione di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può ritenersi verificata solo quando la consapevolezza circa a) l'esistenza della malattia, b) la sua origine professionale e c) il suo grado invalidante sia desumibile da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., quali la domanda amministrativa (con valore di presunzione semplice), certificati medici che attestino l'esistenza ed il grado invalidante della malattia

al momento della certificazione, od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti circa lo stato soggettivo di consapevolezza dell'assicurato" (Cass. 5 aprile 2001 n. 5090; da ultimo Cass. 6 agosto 2014, n. 17700, in Foro it., 2015, I, 240, con nota di FERRARI, La manifestazione della malattia professionale: conoscenza o conoscibilità?; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2285).

Questa posizione è l'unica coerente con il principio generale dell'art. 2935 cod.civ., per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il che include la consapevolezza soggettiva della sua esistenza. Particolarmente significativa su tale punto, tra le più recenti, Cass. 3 maggio 2016 n. 8645 che, in fattispecie di piccolo talassemico, soggetto come tale a emotrasfusioni settimanali e contagiato nel corso di una di queste con morbo HIV, ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno deriva non dalla data della sua produzione, e neppure dal manifestarsi oggettivo della malattia all'esterno, bensì dal giorno in cui i genitori del piccolo emotrasfuso hanno percepito la malattia ed il nesso causale con la trasfusione, o avrebbero potuto percepirla usando l'ordinaria diligenza, tenendo conto delle diffusioni delle conoscenze scientifiche; ma, nel definire la nozione di ordinaria diligenza, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la conoscibilità della malattia desumibile dalla frequenza settimanale con gli ambienti ospedalieri, con personale medico specialistico, con l'emanazione della legge 210/1992, dalle generiche informazioni di cultura generale. Ha negato che da tali circostanze possa inferirsi un giudizio di negligenza nei confronti dei genitori, per "non avere immaginato dovuto ad una trasfusione il contagio" ed ha statuito, al contrario che tale conoscenza effettiva o conoscibilità presunta va desunta dalla storia clinica individuale del lesa, specificando in quale momento ed in base a quali elementi concreti il nesso causale tra trasfusione e contagio fosse percepibile con assoluta sicurezza.

Questa sentenza è di estrema importanza e pertinente al tema in esame, perché, nel dare continuità all'orientamento iniziato da Cass. 5090/2001 cit., definisce un problema, quello del giorno di decorrenza della prescrizione (o di altro istituto estintivo come la decadenza), che si pone in termini identici (nelle varie giurisdizioni e sezioni della Corte di legittimità) per tutte le categorie dei diritti nascenti da situazioni fluide, , siano essi diritti risarcitori nascenti da malattie comuni (Cass. 8645/2016 cit.; Cass. febbraio luglio 2013 n. 16550; Cass. 19 dicembre 2013 n. 28464, in Foro it. 2014, I, 2181), sia per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini dell' equo indennizzo (Cons. Stato 20 aprile 2005 n. 2184; idem 5 giugno 2001 n. 3005), sia per la manifestazione della malattia professionale (Cass. 17700/2014 cit.; Cass. 2285/2013cit.; tra le meno recenti: Cass. 19 agosto 2003, n. 12157, in Foro it., 2004, I, 118; Cass. 24 maggio 2003, n. 8257), sia per la decorrenza della revisione nelle fattispecie in esame, come appresso si vedrà. Ritornando appunto a questo problema specifico, l'art. 13, comma 4, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, nell'estendere e adattare la disciplina del t.u. al nuovo regime del danno biologico e dell' indennizzo in capitale, prevede che la domanda sia presentata nei modi e termini stabiliti per la revisione della rendita.

Abbiamo già visto che la decorrenza dalla manifestazione della malattia non è più applicabile dopo l'abolizione della presunzione assoluta, perché vi è insanabile contraddizione tra la nozione attuale della manifestazione della malattia, di cui costituisce elemento essenziale la consapevolezza del grado invalidante superiore al minimo, e fattispecie del comma 8, caratterizzata proprio dal mancato raggiungimento di tale minimo.

Tocca dunque all'interprete proporre delle soluzioni interpretative della previsione degli artt. 137, comma 6, t.u. e 13, comma 4 d.lgs. 38/2000, coerenti con l'assetto attuale del sistema, dopo l'abolizione del regime di presunzione assoluta.

Posto che, come accennato, il momento iniziale del periodo di osservazione quindicennale per una malattia professionale che non abbia lasciato postumi o abbia lasciato postumi non indennizzabili non può essere quello della manifestazione della malattia, intesa nel senso tecnico, si può pensare di limitare la portata delle pronunce della Corte costituzionale, come era nelle sue intenzioni, all'istituto della prescrizione, e conservare così intanto il significato iniziale dell'art. 135 per il caso di revisione, in pratica far decorrere il relativo termine dalla domanda amministrativa (OSSICINI, Termini revisionali e scienza medica, in Quaderni di medicina legale, 2016, 1).

Una seconda proposta è quella di far decorrere il periodo revisionale dalla c.d. costituzione negativa della rendita, e cioè dall'accertamento dell'Istituto che constata l'origine professionale della malattia e nel contempo il suo grado lesivo inferiore al minimo indennizzabile.

A noi sembra che entrambe le proposte siano ispirate alle stesse esigenze di certezza che costituiscono la ratio della giurisprudenza di legittimità sulla nuova nozione di manifestazione della malattia (e che a tal fine riassume anche il valore della domanda amministrativa di cui all'art. 135, con valore di presunzione semplice).

Ed allora una soluzione appagante sembra quella che si appoggia sulla medesima giurisprudenza, adottando una nozione analoga, depurata però della consapevolezza del grado lesivo superiore al minimo. In conclusione - in una visione sistematica che parta dai fondamentali dell'art. 2935 cod. civ. e tenga conto altresì del rilievo che il diritto alla revisione della rendita (o meglio alla sua costituzione, nelle fattispecie in esame) è soggetto ad un termine di consolidamento della fattispecie e ad un termine di prescrizione, che presuppongono il decorso del periodo di revisione (sul punto ci sia consentito a rinviare a DE MATTEIS cit., pag. 473 segg.) - potremo affermare che il periodo di revisione, nelle ipotesi di infortuni e malattie professionali di cui all'art. 83, comma 8, e art. 13, comma 4, d.lgs. 38/2000, decorrerà da qualsiasi evento esterno, dal quale sia possibile desumere la conoscenza soggettiva della malattia e della sua origine professionale, quali l'infortunio, la domanda amministrativa, la c.d. costituzione negativa della rendita, un qualsiasi accertamento medico che contenga i due elementi accennati (lesione e sua origine professionale), comunicati all'interessato.

BIBLIOGRAFIA

- Acconcia P. Dalla prescrizione del diritto a rendita, alla revisione delle rendite per infortuni e malattie professionali. www.patronato.anmil.it
- Antonioti F, Ossicini A. Metodologia della valutazione del danno INAIL - Zacchia, Anno 64, 2-3 :199-212 1992
- De Matteis A. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Ediz. Giuffrè 2016
- De Matteis A. La circolare Inail 21 gennaio 2014, n. 5 sulla nuova malattia - [The Inail circular No. 5/2014 on the "new illness"]. Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, n.2/2014
- De Matteis A. Nuova malattia e prescrizione - Supervening sickness and prescription (su infoLegs.it). Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, n1-2, 2013

- Miccio A. Istituto della Revisione: ancora una garanzia completa per il lavoratore? 70° Congresso Nazionale SIMLI 2007 Giorn.Med.Lav.Erg. 2008 30:1 Suppl. 323.325
- Ossicini A, Cimaglia G. D.P.R. n.1124/65 Art.80 e 83. Separati in casa? IX Giornate Mediterranee di Medicina Legale Isola Capo Rizzuto (CZ) 1990
- Ossicini A, Isolani L, Miccio A. Contra non valentem agere non currit praescriptio: tutela integrale della persona. Atti 73° Cong. SIMLII Roma 2011
- Ossicini A, Miccio A .Modalità, criteriologia, validità della revisione ex art. 80 T.U. art 83 T.U. n.1124/1965 alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 2007;115-125
- Ossicini A, Miccio A. "Aggravamento" o "Nuova Malattia" di una stessa patologia: una interpretazione suggestiva della Corte Costituzionale sent.46/2010 per superare i limiti posti dall'art.137 T.U. n.1124/65, revisione delle M.P. Articolo del mese Marzo 2010. www.medicocomptente.it
- Ossicini A, Miccio A. "Aggravamento" o "Nuova Malattia" epilogo di un caso dopo la sentenza 46/210 della Corte Costituzionale. Quando la soluzione di un problema cambia la natura del problema. Rivista Prevention & Research Anno, 3, Trim, 3 2013
- Ossicini A, Miccio A. Art.80 DPR 1124/65 e la sua incompatibilità con il regime del danno biologico. Notazione a margine della sentenza 46/2010 della C. Costituzionale Articolo del mese Maggio 2014 sito www.medicocomptente.it
- Ossicini A, Miscetti D. Contra non valentem agere non currit praescriptio: ovvero il concetto di manifestazione di malattia professionale della corte costituzionale ai sensi dell'art. 112 del t.u. n. 1165 (Atti 63°I Cong. SIMLII 1993)
- Ossicini A, Mortara V. Visite di Revisione: Validità, Potenzialità, Arbitrarietà. Seminario Aggiornamento Inail 2002
- Ossicini A. Prescrizione e revisione profili medico legali – Percorso formativo operatori patronato- 2011
- Ossicini A. Istituto della revisione Inail: 75 anni di storia ed interpretazioni Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali, 1/2011 233-248
- Ossicini A. Infortuni e Malattie professionali Metodologia operativa 2.0 Edizioni Inail 2014
- Ossicini A. Termini revisionali in ambito Inail e la scienza medica. Quaderni di Medicina Legale Inca 1/2016
- Piergrossi D. Revisione della rendita Inail, principio del consolidamento dei postumi e termini di decadenza". www.lavoropostmercato.org

Autore di riferimento:

Ossicini Adriano
Già Sovrintendente Medico Generale Inail